



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 13

Riunione del 9 ottobre 2019

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vicepresidente |
| - Avv. Massimo Argirò | Componente estensore |

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 5.19.20 NEI CONFRONTI DI:

- Vincenzo BALZANO – presidente p.t. della S.S. ENERGYM BREMAS ASD
- S.S. ENERGYM BREMAS ASD nella persona del presidente p.t.

Con atto di deferimento relativo al fascicolo R.G. N. 134/2018-19 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti del:

- **Sig. VINCENZO BALZANO**, per avere: *“Al termine della gara del Campionato U12F/Mix del 24/05/2019, Energym Bremas/Pall. San Vendemiano si introduceva nello spogliatoio arbitrale con l'intento di polemizzare con il Direttore di Gara, per aver questi preteso di visionare il verbale di omologa del campo di gara, e così facendo, nello svolgere attività in ambito federale, consapevolmente si sottraeva all'esecuzione della sanzione disciplinare della sospensione camminatagli dal Tribunale Federale; inoltre nelle medesime circostanze di tempo e di luogo teneva un comportamento protestatorio ed irrispettoso nei confronti dello stesso Direttore di Gara.*

In violazione degli Artt. 16 Statuto, 19 R.A.T, 1-74 – 79 Reg. Giur.; contestata la recidiva e l'aggravante di cui alla lettera D dall'Art. 102 Reg. Giur.

- **S.S. ENERGYM BREMAS, IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T.:** *per responsabilità indiretta, ex Art. 76, n. 2, Reg. Giur., per i comportamenti addebitati sub. A) al proprio tesserato Balzano Vincenzo”.*

Il Tribunale Federale disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 25 settembre 2019 alla quale, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, nessuno era presente per gli incolpati.



Il Tribunale, rigettata la richiesta di rinvio trasmessa dall'incolpato, procedeva regolarmente allo svolgimento della detta udienza ed all'esito della stessa, dava lettura dell'ordinanza - regolarmente comunicata alle parti - nella quale richiedeva un supplemento istruttorio.

In particolare si disponevano chiarimenti dall'arbitro Alessandra Napoli, direttore della gara di U12 femminile, n. 5133 del 24 maggio 2019, in ordine all'ingresso o meno nello spogliatoio arbitrale del Sig. Vincenzo Balzano e alla presenza o meno del segnapunti Veronica Davanzo al momento dei fatti per cui si procede.

Si disponeva, altresì, la convocazione del segnapunti Veronica Davanzo all'udienza del 9 ottobre 2019.

In data 8 ottobre 2019 perveniva a mezzo mail comunicazione dalla Sig.ra Marina Fornasini, madre dell'arbitro Alessandra Napoli (minore), la quale confermava quanto già scritto nel rapporto di gara sottoscritto dalla figlia il 24 maggio 2019, ovvero che: “a fine gara il Sig. Balzano Vincenzo è entrato nello spogliatoio arbitrale mentre lei ed il segnapunti della squadra ospitante, signorina Veronica Davanzo, stavano completando il referto.....” .

All'udienza del 9 ottobre 2019, alla presenza del Procuratore Federale e del Sig. Vincenzo Balzano, assistito dall'Avv. Riccardo Scarabel, veniva ascoltata la Sig.ra Veronica Davanzo la quale - previo riconoscimento espresso della firma apposta in calce alla dichiarazione testimoniale acquisita agli atti nel corso dell'istruttoria - alle domande del Tribunale confermava quanto riportato dal direttore di gara nel proprio referto arbitrale specificando in particolare: “ il Sig. Balzano ha continuato a discutere sul ciglio della porta poi io ho continuato il mio lavoro di compilazione del referto e non mi sono accorta se il Balzano sia entrato o meno nello spogliatoio...sono certa che l'arbitro non ha invitato il Sig. Balzano ad uscire dallo spogliatoio...”

All'esito della camera di consiglio il Tribunale leggeva il dispositivo.

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti, esaminati i documenti e le integrazioni istruttorie disposte;
- udita la relazione del Procuratore Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti degli incolpati e con la trasmissione degli atti alla Procura Federale per valutare le dichiarazioni rilasciate dalla tesserata Veronica Davanzo;
- preso atto della memoria difensiva inoltrata dall'incolpato alla Procura Federale, unitamente alle dichiarazioni testimoniali;



La fattispecie all'esame trae origine dal referto del GST del CT Treviso Belluno, relativo all'incontro evidenziato nel capo di incolpazione ed inviato alla Procura Federale, nel quale veniva rilevato che il tesserato Vincenzo Balzano, all'epoca dei fatti sospeso da ogni attività federale a seguito di provvedimento di questo Tribunale, al termine della partita si introduceva nello spogliatoio arbitrale polemizzando con il Direttore di gara per aver questi preteso di visionare il verbale di omologa del campo di gara ed assumeva un comportamento irrispettoso nei confronti dello stesso.

L'incolpato faceva pervenire memoria difensiva nella quale sostanzialmente ammetteva di aver incontrato l'arbitro al termine della gara e di aver rivolto al medesimo affermazioni ironiche, legittimate da un confidenziale rapporto di conoscenza pluriennale, sul comportamento tenuto dall'arbitro stesso prima e durante la gara; escludeva di essere entrato nello spogliatoio arbitrale e produceva n. 2 dichiarazioni testimoniali a sostegno di quanto dedotto a sua difesa.

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente il referto arbitrale, la documentazione e le testimonianze prodotte dalla difesa nonché le risultanze istruttorie emerse dal supplemento di indagine, ritiene che l'odierno incolpato non possa andare esente da responsabilità disciplinare alla stregua delle considerazioni che seguono.

Occorre preliminarmente evidenziare che il Sig. Vincenzo Balzano, nella qualità di Presidente del sodalizio Energym Bremas Asd, al momento dei fatti risultava sospeso da ogni attività federale per mesi 8, con decorrenza dal termine della sospensione inflitta al medesimo tesserato da questo Tribunale con comunicato n. 6 affisso in data 27 Luglio 2018 in relazione al procedimento n. 86.17.18.

Venendo al primo capo di incolpazione, il Tribunale è chiamato a decidere se il comportamento tenuto dal Sig. Balzano, a prescindere dalla portata offensiva o meno delle parole e dell'atteggiamento usati nei riguardi del direttore di gara, vada ricondotto alla sua qualità di Presidente/Dirigente del sodalizio e costituisca pertanto attività di rilevanza federale.

A tale quesito ritiene il Tribunale che la risposta non possa che essere positiva e che non possano invece essere condivise le eccezioni sollevate dall'incolpato, il quale vorrebbe ricondurre i fatti ad un comportamento amicale ed ironico proveniente da un semplice tifoso, per di più giustificato da un rapporto di conoscenza e finanche di amicizia con l'arbitro e con il genitore della stessa (rispettivamente ex giocatrice ed ex allenatore del sodalizio).



A discapito di tale tesi difensiva, ritiene il Tribunale che le circostanze di tempo e di luogo, nonché l'oggetto principale dei commenti ascritti al Balzano, non possano che ricondursi alla qualifica dello stesso, peraltro ben nota all'arbitro proprio per i pregressi rapporti intessuti.

Il dialogo, se pur iniziato nelle vicinanze dello spogliatoio arbitrale, si è certamente protratto all'interno del medesimo, a nulla rilevando che il Balzano abbia o meno oltrepassato il ciglio della porta come riferito dalla teste Davanzo; quest'ultima e lo stesso arbitro erano infatti nello spogliatoio intenti a completare il referto e pertanto deve ritenersi che i commenti dell'incolpato, almeno in parte, siano stati esternati nella stanza riservata al direttore di gara. E non vi è dubbio che nessun tifoso possa essere legittimato a siffatto comportamento, atteso che dovrebbero essere assunte le più opportune accortezze idonee ad evitare che un simile fatto possa anche potenzialmente verificarsi.

Quanto al contenuto delle affermazioni fatte dal Balzano, anche a voler riconoscere il tono confidenziale ed ironico delle stesse, non vi è dubbio che le stesse riguardassero la condotta tenuta dall'arbitro nel contesto della gara e non certo per fatti estranei all'incontro ed alle rispettive qualifiche dei soggetti interessati al dialogo.

Ne consegue che la condotta del Balzano, come sopra analizzata e descritta, integri la violazione della sanzione imposta all'incolpato dai precedenti comunicati e tuttora vigente, trattandosi di attività federale posta in essere in regime di sospensione disciplinare.

Quanto invece al secondo capo di incolpazione, non ritiene il Tribunale che le parole usate dal Balzano – alla luce del comprovato rapporto di conoscenza esistente tra il dirigente, il giovane arbitro ed il padre della stessa, ma anche dall'esame obiettivo delle dichiarazioni riferite – possano aver arrecato offesa al direttore di gara, proprio perché chiaramente ironiche e scevre da contenuti intimidatori e ingiuriosi.

Per tale capo di incolpazione si ritiene pertanto che il fatto contestato non sussista.

Quanto invece alla richiesta della Procura di una nuova trasmissione degli atti per verificare la condotta della tesserata Davanzo, non ritiene il Tribunale di dover procedere a tale incumbente, non ravvedendosi nella condotta stessa profili di responsabilità disciplinare; la testimone ha infatti riferito dinanzi al Tribunale di non aver visto se il Balzano sia entrato o meno nello spogliatoio poiché intenta a compilare il referto. Sarà onere e competenza della Procura stessa, ove di diverso avviso, avviare le necessarie indagini.



Quanto infine al sodalizio incolpato, la responsabilità del medesimo discende ex art. 76 Reg. Giur. dagli stessi fatti attribuiti al proprio tesserato ed è pertanto meritevole di adeguata sanzione.

In relazione alle condotte e alle violazioni delle norme contestate agli odierni incolpati nel presente procedimento, tenuto anche conto della recidiva e dell'aggravante contestata, il Tribunale - limitatamente agli illeciti disciplinari accertati - ritiene di applicare le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, in relazione al primo capo di incolpazione, delibera di infliggere a carico del tesserato Sig. Vincenzo Balzano, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre), con decorrenza dal termine della sospensione inflitta al medesimo tesserato da questo Tribunale con comunicati n. 6 affisso il 27 luglio 2018 in relazione al procedimento n. 86.17.18 e n. 9 affisso in data 1° agosto 2018 in relazione al procedimento n. 79.17.18.

Delibera inoltre di infliggere a carico del sodalizio ENERGYM BREMAS ASD, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 300,00 (trecento/00).

Delibera infine il non luogo a procedere in ordine al secondo capo di incolpazione.

Roma, 14 ottobre 2019

F.to Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 14 ottobre 2019